

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E EXTRA ISTITUZIONALE DEI
DIPENDENTI

A052-RG002 **Regolamento per l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramoenia e attività di consulenza dell'ATS della Città
Metropolitana di Milano**

Revisione 00 del 10/06/2021

In vigore dalla data di pubblicazione

Distribuzione controllata in formato elettronico. L'originale firmato è agli atti presso la UOC Risorse Umane e Organizzazione.

Gruppo di Lavoro che ha collaborato alla redazione del documento: //

Redazione

Dir. UOC Risorse Umane e Organizzazione

Paola Carini



Verifica

Dir. Amministrativo


Giuseppe Micale



Verifica conformità al SGQ

Dir. UOC Qualità e Risk Management


Susanna Minghetti



Approvazione

Dir. Generale

Walter Bergamaschi



Documento di proprietà di ATS della Città Metropolitana di Milano, ad uso esclusivo dei destinatari. Non può essere diffuso in parte o per intero a terzi senza autorizzazione scritta del Direttore Generale.

INDICE

PREMESSA	4
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 Normativa di riferimento	4
Articolo 2 Principi e finalità	5
Articolo 3 Personale interessato	6
Articolo 4 Esclusioni ed incompatibilità	7
Articolo 5 Vincoli per il rispetto di istituti normativi e contrattuali	7
Articolo 6 Tipologie di attività libero-professionale	8
Articolo 7 Attività che non rientra nella libera professione intramuraria	10
Articolo 8 Personale di attività di supporto	11
Articolo 9 Attività dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione medica e veterinaria	13
Articolo 10 Attività Dei Dirigenti Del Ruolo Professionale, Tecnico E Amministrativo	14
CAPO II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'	15
Articolo 11 Programmazione dell'attività libero professionale	15
Articolo 12 Indirizzi operativi	15
Articolo 13 Modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni In Alpi	16
Articolo 14 Orari di svolgimento dell'attività libero professionale e di consulenza	16
Articolo 15 Spazi dell'attività libero-professionale	17
Articolo 16 Procedura autorizzativa	17
Articolo 17 Responsabilità e assicurazione	18
CAPO III ASPETTI ECONOMICI	19
Articolo 18 Definizione delle tariffe per l'esercizio dell'attività libero professionali intramoenia	19
Articolo 19 Fondo aziendale di perequazione della dirigenza sanitaria	21
Articolo 20 Fondo aziendale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa	22
Articolo 22 Fondo aziendale del comparto per la remunerazione delle attività di Supporto indiretto	22
Articolo 23 Fatturazione e riscossione delle prestazioni erogate in regime libero professionale	23
Articolo 24 Bilancio dell'attività libero-professionale	23
CAPO IV CONTROLLI	23

Articolo 25 Commissione tecnica paritetica per la libera professione 23

Articolo 26 Il sistema aziendale dei controlli 24

Articolo 27 Privacy..... 25

Articolo 28 Sanzioni 26

Articolo 29 Entrata in vigore 26

Articolo 30 Norma finale 26

Causale di redazione

Tabella revisioni

Rev00	Prima emissione
-------	-----------------

PREMESSA

Il presente Regolamento Aziendale definisce le condizioni per l'esercizio delle seguenti attività:

- attività libero professionale intramuraria con l'obiettivo di garantire la libera scelta delle prestazioni sanitarie ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi all'utenza.
- attività di consulenza per la dirigenza PTA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Normativa di riferimento

Le principali norme di riferimento in materia di ALPI che si richiamano a mero titolo riassuntivo e non esaustivo e sulla base della quale è stato redatto il presente regolamento, sono le seguenti:

Nazionale

- L. 30.2.1991 n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica", art. 4 c. 7;
- D. Lgs.30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", artt. 4, 15, 15 bis, 15 quater, 15-quinques, 15 duodicies, 15 quattordicies;
- L. 23.12.1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 6, c.6;
- L. 23.12.1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", art. 1 commi 5,8, 10, 11, 12, 16, 19, 60 e 61;
- D.M. 31.7.1997 "Attività libero -professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.";
- D.M. 31.7.1997 "Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero -professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- L. 23.12.1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", art. 72;
- L. 23.12.1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 28;
- D.P.C.M. 27.3.2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività Libero - professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- D.L. 4.7.2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" - art. 22 -bis;
- L. 3.8.2007 n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero -professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", art. 1;
- D.L. 30.12.2009 n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", art. 6;
- D.L. 29.12.2010, n. 225 "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ...", tabella allegata n. 1;
- Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 novembre 2010, concernente l'attività libero -professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale. (Rep. Atti n. 198/CSR);
- D.P.C.M. 25.03.2011 "Ulteriori proroghe di termini relativa al Ministero della Salute", tabella all. n. 1;
- Decreto -Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", art.10, c.4;

- Decreto -Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 132 "Proroga di termini in materia sanitaria", art. 1, c. 1;
- Decreto -Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute" art.2;
- Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 19 febbraio 2015, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero - professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete. (Rep. Atti n. 19/CSR);

Regionale

- L.R. 28.11.2018, n. 15 "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), che ha introdotto il c. 8 ter all'art. 18 della l.r. n. 33/2009;
- L.R. 30.12.2009, n. 33 "Norme sul servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo";
- Regole di sistema dei vari esercizi, come da ultimo previste dalla DGR XI/1046 del 17/12/2018 con particolare riferimento al punto 13.21 in materia di "libera professione" nella parte in cui si dispone di procedere all'adeguamento delle linee guida regionali, anche alla luce del documento già oggetto di condivisione sindacale in data 6/2/2018.
- Linee Guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL di cui alla DGR XI/3540 del 07/09/2020.
- DGR 13/06/2008 n VIII/7441 "Linee di indirizzo all'esercizio della libera professione da parte dei medici veterinari"

Contrattuale

Il CCNL dell'Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019 nonché le eventuali disposizioni della previgente disciplina contrattuale non abrogate.

Il CCNL 2016-2018 dell'Area dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 nonché le eventuali disposizioni della previgente disciplina contrattuale non abrogate.

Articolo 2 Principi e finalità

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano l'attività libero-professionale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo nella ATS rinviando per quanto in esso non specificatamente contemplato alle disposizioni nazionali e/o regionali.

Per attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente e/o in équipe, esercita fuori dall'orario di lavoro istituzionale in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano si impegna a regolamentare l'attività libero-professionale intramuraria della Dirigenza, quale modalità complementare all'erogazione di prestazioni istituzionale assicurando l'ampliamento e il miglioramento del servizio all'utenza, consentendo all'utenza la una

libera scelta del professionista. L'ATS s'impegna a consentirne l'esercizio a tutti i dirigenti che ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni, anche mettendo a disposizione in numero congruo i locali idonei allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dalla L.120/2007 e successive dalle disposizioni vigenti in materia.

La libera professione si esercita al di fuori dell'articolazione dell'orario di lavoro e delle attività previste nell'ambito dell'incarico attribuito.

In ogni caso l'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Ente.

Tutto il personale interessato allo svolgimento dell'attività in Libera Professione è chiamato al rispetto del codice deontologico e del codice di comportamento aziendale, attuando comportamenti di responsabilità condivisa e trasparente

L'esercizio della libera professione non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Azienda ma deve costituire elemento di sviluppo della sua produttività complessiva e di promozione. Il suo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. L'attività libero-professionale, nel caso in cui coincida con quella svolta normalmente in sede istituzionale, non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume e una tipologia di prestazioni, con riferimento anche alla loro complessità, superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali su base annua, né un volume orario di attività superiore a quello necessario per i compiti istituzionali, calcolati sulla media delle prestazioni effettuate dai Dirigenti stessi.

Articolo 3 Personale interessato

Il personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è il personale dipendente della dirigenza sanitaria (medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie.

E' consentita lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'Agenzia a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo.

L'attività libero professionale intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza.

La disciplina di appartenenza è quella di inquadramento giuridico del dirigente.

Qualora il personale, che in ragione delle funzioni svolte e della disciplina di appartenenza, non possa esercitare l'attività libero professionale intramuraria nella propria disciplina, previa autorizzazione del Direttore Generale (o suo delegato), acquisito il parere favorevole del Direttore sanitario o del Direttore Sociosanitario secondo i dipartimenti di specifica competenza, può svolgere tale attività in disciplina equipollente a quella di appartenenza, purché in possesso della relativa specializzazione. o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina equipollente a quella d'appartenenza.

Secondo l'art. 115 del CCNL della Area dirigenziale Sanità 2016-2018 l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D. Lgs. n.81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa e dal presente regolamento.

Articolo 4 Esclusioni ed incompatibilità

L'attività libero-professionale intramuraria non può essere effettuata da:

- Professionisti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo;
- Professionisti operanti a regime orario ridotto o a tempo parziale, limitatamente al perdurare di tale condizione;
- Professionisti con prescrizione medico-legale o emessa dal medico competente/autorizzato ex D. Lgs n. 81/2008 in tema di idoneità condizionata al lavoro istituzionale.

L'ALPI non può in nessun caso essere esercitata a favore di strutture sanitarie private accreditate a contratto.

I dirigenti a rapporto non esclusivo non possono svolgere, senza eccezione alcuna, attività libero professionale intramuraria, l'opzione per il rapporto non esclusivo deve essere comunicata al servizio Giuridico del Personale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno ed avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e non esonera il dirigente sanitario dal dare la propria totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

L'attività LP non deve originare le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, alcune delle quali vengono di seguito richiamate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fattispecie che determinano l'insorgenza di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale.
- Costituisce conflitto di interessi l'ipotesi in cui, con qualsiasi azione od omissione, si intervenga artificiosamente sui tempi e sui modi di erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione intramuraria;
- attività prestate in favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali si eserciti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (veterinari, medici del lavoro, ecc...) prendendo atto in tal senso di quanto previsto dal piano triennale anticorruzione;

Sono altresì precluse quelle attività che per condizioni oggettive, strutturali o per l'organizzazione del supporto necessario risultino economicamente negative per l'Azienda o che, in base a valutazioni dei componenti della Direzione Strategica, si pongano in contrasto o siano concorrenziali agli interessi o alle finalità dell'Azienda.

L'accertamento delle incompatibilità e delle cause ostative della libera professione viene effettuato, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, con le modalità e dai servizi a ciò preposti.

Articolo 5 Vincoli per il rispetto di istituti normativi e contrattuali

L'ALPI è svolta al di fuori ed in modo distinto dall'orario di lavoro ordinario.

L'attività libero-professionale, non può essere esercitata in tutte le situazioni nelle quali i componenti dell'équipe od il singolo professionista siano prioritariamente impegnati a garantire l'assolvimento di compiti istituzionali ed in tutte le situazioni di incompatibilità contrattuale.

Nello specifico, l'esercizio dell'ALPI per tutto il personale coinvolto non è consentito in concomitanza di:

- turni di guardia e pronta disponibilità ordinaria;

- malattia, infortunio,
- astensioni dal servizio per gravidanza e maternità,
- astensioni dal servizio per congedi parentali,
- permessi retribuiti che interessano l'intero arco di durata della giornata (es.: permessi per gravi motivi familiari, l. 104, ecc.),
- ferie;
- adesione allo sciopero, per orari coincidenti con quelli di astensione dal lavoro;
- aspettative non retribuite concesse a vario titolo,
- articolazioni flessibili dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto;
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati a procedure disciplinari.

Ferme restando tali condizioni, ne è ammesso l'esercizio nella giornata di sabato, nelle forme e con le modalità indicate nel presente Regolamento, in favore e su libera scelta dell'assistito/utente e nei limiti della disponibilità di servizi accessori da parte dell'ATS.

Le strutture individuate nel presente regolamento provvederanno a verifiche periodiche a campione sul rispetto dei vincoli regolamentari aziendali.

Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda, che valuterà, altresì, in relazione all'inadempienza rilevata l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, acquisito il parere della commissione paritetica circa il rispetto dei vincoli regolamentari.

Qualora risultasse oggettivamente e tecnicamente impossibile esercitare la libera professione prima o dopo la timbratura attestante il termine dell'attività ordinaria, a deroga del vincolo sopra richiamato, ne è previsto l'espletamento occasionale entro l'orario di servizio, ossia durante la timbratura, previa autorizzazione dei Direttori di Dipartimento da richiedersi entro la giornata, che dovrà indicare una temporizzazione del debito orario per la prestazione resa in libera professione, da sommarsi e cumulare al debito orario massimo.

L'autorizzazione dovrà essere inviata all'UOC Risorse Umane e Organizzazione.

L'eventuale mancata copertura dell'orario aggiuntivo entro la settimana nei termini di cui sopra comporterà la mancata erogazione o la restituzione delle relative spettanze.

Articolo 6 Tipologie di attività libero-professionale

L'attività libero professionale si svolge nelle seguenti forme:

Libera professione individuale

Caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del professionista singolo.

L'attività è svolta, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dall'Ente, all'interno o all'esterno delle stesse.

Costituiscono attività libero professionale individuale anche le seguenti tipologie:

- a) attività domiciliare: prestazioni sanitarie erogate al domicilio, quando richieste dall'assistito all'Ente e rese, al di fuori dell'impegno di servizio, direttamente dal dirigente scelto dall'assistito stesso, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero-professionale già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Ente;

- b) studi privati: viene definita anche come "intramoenia allargata" e consiste nell'attività svolta in studi privati dal personale dirigente allo scopo autorizzato nell'ambito del programma sperimentale previsto dalla Regione, come indicato al paragrafo 5 delle linee guida di cui alla DGR XI/3540 del 7 settembre 2020.

Attività professionale a pagamento svolta in équipe

Caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali. L'Equipe vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate con l'Agenzia per l'ALPI.

Partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti ai sensi dell'art 115 comma 1 lettera c) del CCNL 19/12/2019

Attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria privata non a contratto, previa convenzione con le stesse.

Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e sono preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale previo parere della Direzione Sanitaria, a fronte della sottoscrizione di specifica convenzione che dovrà prevedere anche l'entità del compenso.

Le modalità di attribuzione dei compensi sono disciplinate dal presente regolamento.

Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019.

Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati. Tale attività è assoggettata alla disciplina dell'attività libero professionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Ai sensi dell'art 115 c 2 si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) anche le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dall'agenzia ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo comma 2. Tali attività sono svolte fuori dell'orario di servizio ai sensi dell'art 24 comma 6.

L'esercizio della libera professione relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.

Per quanto relativo all'attività dei dirigenti veterinari, ai sensi dell'art 24 comma 10 del ccnl 2016-2018 dell'area sanità, relativa allo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di fuori dell'orario di lavoro diurno feriale del dirigente veterinario, l'Agenzia si avvale dell'istituto disciplinato dall'art. 115 comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), tenuto conto delle modalità individuate nel presente regolamento e prevedendo l'utilizzo degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste. A tal fine si precisa che la presenza ordinaria del dirigente veterinario nei relativi servizi deve

essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una preventiva articolazione degli orari individuata in sede aziendale.

L'attività prevista dall'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019 deve garantire di norma il rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni nell'ambito della disciplina di riferimento e di appartenenza.

A richiesta del dipendente l'attività prevista all'art 117 c. 7 può essere considerata o come attività libero professionale ovvero come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate ripartite ai sensi del comma 3 dell'art 117 e poi per la quota spettante al dirigente introitate nel fondo di risultato.

Per l'attività a pagamento si prevede di norma un impegno orario settimanale non superiore a 10 ore settimanali oltre l'orario di servizio con corresponsione del compenso nella percentuale prevista all'art 117 comma 3.

Costituisce una particolare ipotesi di attività rientrante in tale tipologia anche l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi da svolgersi fuori dall'impegno di servizio nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- a. in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
 - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - il compenso e le modalità di svolgimento della consulenza;

- b. presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza SCOPO di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini:
 - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale e per una durata predefinita;
 - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - l'entità del compenso;
 - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

Il compenso per tali attività di consulenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) affluisce all'azienda che ne attribuisce il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con le modalità indicate all'art. 18 del presente regolamento.

Articolo 7 Attività che non rientra nella libera professione intramuraria

Non rientrano tra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a. partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b. collaborazioni a riviste, periodici scientifici e professionali, attività editoriale;
- c. partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri;
- d. relazioni a convegni e relativi interventi;
- e. partecipazione a comitati scientifici;
- f. attività di studio e sperimentazioni
- g. partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- h. attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di organizzazioni o associazioni di volontariato, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- i. perizie disposte d'ufficio dall'autorità giudiziaria (CTU) in sede penale e quelle richieste dal PM in sede civile per procedimenti di interdizione e inabilitazione.

Le attività e gli incarichi di cui sopra possono essere svolti (ad eccezione di quelle di cui al punto h) ai sensi dell'articolo 53, del D.Lgs. n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto della specifica regolamentazione aziendale.

Articolo 8 Personale di attività di supporto

Il personale che collabora nello svolgimento della ALPI è il seguente:

- a. personale del comparto che partecipa all'ALPI quale componente di una équipe in collaborazione con l'attività del personale della dirigenza sanitaria;
- b. personale sanitario o di altri ruoli della dirigenza e del comparto che, con la propria attività, supporta indirettamente l'esercizio dell'ALPI;

Al pari dei dirigenti, titolari – individualmente o in équipe – delle prestazioni libero-professionali, anche la partecipazione all'attività di supporto diretto da parte del personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale o in situazioni di riduzione dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo, non è consentita.

Possono svolgere attività di supporto diretto i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- essere esenti da inidoneità anche temporanea alle medesime funzioni svolte in istituzionale;
- non usufruire di riduzioni di orario.

Attività di supporto diretto

Se richiesto dal dirigente o dall'équipe, è prevista la possibilità che personale appartenente all'area del comparto, che riveste il profilo professionale idoneo allo svolgimento della attività da svolgere, coadiuvi alla libera professione intramoenia in qualità di supporto diretto.

Il personale di supporto diretto deve possedere le competenze tecniche e professionali necessarie a svolgere l'attività di supporto all'attività libero professionale cui partecipa e viene individuato dando priorità agli operatori in servizio presso la stessa U.O./Struttura, successivamente all'interno del Dipartimento, infine a livello aziendale. Eventuale formazione necessaria al personale del comparto per consolidare o acquisire le competenze tecniche necessarie a svolgere il supporto alla LP dovrà essere svolta oltre l'orario di lavoro.

Il personale di supporto diretto coinvolto nell'effettuazione delle prestazioni dovrà essere nominativamente rilevato di volta in volta, a meno di situazioni che implicino la partecipazione sistematica di un gruppo predefinibile.

Per garantire il principio di trasparenza, uguali opportunità ed evitare il rischio di selezioni soggettive, con cadenza annuale verrà pubblicato uno specifico bando interno di adesione volontaria per specifiche professionalità dell'area comparto, fermi restando i criteri di priorità ed il presupposto del possesso delle necessarie idoneità/competenze tecniche e professionali sopra descritte. Fermo restando il necessario possesso dei requisiti professionali e d'intesa con il professionista interessato, l'azienda favorisce la massima partecipazione del personale alle attività di supporto, nel rispetto della priorità dell'attività istituzionale e dei turni di lavoro.

L'UOC Risorse Umane e Organizzazione attiverà i bandi su richiesta del Direttore di Dipartimento.

Il personale di supporto diretto che ha espresso formalmente la volontà di aderire all'attività libero professionale, in caso di ritiro dell'adesione, dovrà darne comunicazione all'Azienda con un preavviso di almeno un mese.

Remunerazione dell'attività di supporto diretto

Il presente regolamento stabilisce, in relazione alla tipologia della prestazione, la percentuale che, calcolata sull'onorario del professionista/équipe, definisce l'importo destinato alla remunerazione del personale di supporto diretto eventualmente coinvolto, individualmente o in gruppo. L'ATS provvede entro due mesi, in subordine all'effettivo incasso delle prestazioni e ai controlli degli uffici competenti, a corrispondere al personale di supporto diretto quanto dovuto.

A fronte di qualunque compenso percepito a questo fine dovrà essere comunque sempre prestato l'orario aggiuntivo previsto.

Attività di supporto indiretto

L'attività di supporto indiretto viene svolta dal personale degli uffici delle UOC che coadiuvano l'esercizio dell'attività libero-professionale svolgendo attività gestionali, tecniche ed amministrative (prenotazione, accettazione, fatturazione, riscossione, riparto dei proventi, verifiche e controlli eseguiti anche presso le sedi periferiche, liquidazioni stipendiali ecc.)

La individuazione del personale collaborante (profili professionali ed ambiti di lavoro), ai fini di quanto sopra previsto deve essere correlata all'effettivo espletamento di attività di collaborazione all'ALPI, attraverso un impegno apprezzabile e sistematico, assolto in modo diretto e personale e/o nella direzione di settori operativi preposti alle stesse attività.

Le Strutture interessate come supporto di collaborazione, a titolo esemplificativo non esaustivo, sono le segreterie delle UOC interessate, la UOC Risorse Umane e Organizzazione e la UOC Programmazione bilancio, monitoraggio e rendicontazione.

Tale personale in virtù del maggior apporto offerto, anche in termini orari, secondo accordi Aziendali, beneficia delle quote di proventi/incentivi economici di cui all'art.12, c. 1 lett. c) del DPCM. 27/3/2000.

L'UOC Risorse Umane e Organizzazione all'inizio di ogni anno procederà con una ricognizione finalizzata a individuare il personale coinvolto.

Articolo 9 Attività dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione medica e veterinaria

L'attività professionale intramuraria dei dirigenti che svolgono prevenzione medica e veterinaria e l'attività medico-legale, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.

A tali tipologie di attività si applica la disciplina generale prevista in materia di ALPI integrata dalle seguenti disposizioni.

E' confermata la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale nelle tipologie indicate nel presente regolamento fatte salve le situazioni in cui si pongono problemi di incompatibilità, sia per la natura delle attività richieste che per il soggetto richiedente, in relazione alle attività istituzionali svolte, con particolare riferimento alle attività di controllo.

Analogamente, è possibile la partecipazione di tali dirigenti ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda svolta sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tali attività vengono svolte secondo programmi predisposti annualmente dall'azienda stessa che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti alle équipes interessate con criteri di rotazione.

Il Dipartimento competente fissa i criteri che garantiscono l'equa partecipazione e la rotazione.

L'attività individuale o d'équipe è limitata alle prestazioni non erogate in via istituzionale dal S.S.N., e concorre, ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale del DIPS

Nell'ambito di specifica convenzione tra ASST e ATS, l'attività potrà essere resa anche dai medici dipendenti addetti al Servizio MPC del DIPS delle ATS che ha tra i suoi compiti la governance delle attività vaccinale erogative di ASST, purché in possesso dei requisiti richiesti e al di fuori dell'orario di lavoro.

Attività Medico Legale: nell'ambito di specifica convenzione tra ASST e ATS potrà essere assicurata la competenza di medicina del lavoro dei medici dipendenti dei Servizi PSAL del DIPS di ATS a favore delle attività dei collegi ASST, e, viceversa, la competenza medico -legale delle ASST nell'ambito delle attività collegiali e di valutazione del rischio delle ATS, purché in possesso dei requisiti richiesti e al di fuori dell'orario di lavoro.

Per l'ALPI dei Veterinari si richiama il contenuto della DGR n. 7441/2008 relativamente alle "tipologie delle prestazioni" individuali ed in équipes.

L'ALPI dei medici veterinari va distinta:

- attività ambulatoriali
- attività necessariamente extra ambulatoriali.

Per attività ambulatoriali si intendono tutte quelle prestazioni cliniche e professionali erogate presso specifiche strutture:

- visite cliniche ambulatoriali
- interventi chirurgici ambulatoriali
- autopsie di piccoli animali o animali da cortile
- analisi biochimiche
- studio di dati, referti clinici, progettualità, piani di intervento, ecc.

Per attività extra ambulatoriali si intendono tutte quelle prestazioni che devono essere erogate presso le strutture di custodia degli animali o presso le strutture produttive:

- visite cliniche presso il domicilio dei richiedenti;
- visite cliniche presso gli allevamenti;
- sopralluoghi conoscitivi o di verifica presso strutture produttive primarie o secondarie;
- accertamenti presso le sedi dei richiedenti in genere.

Articolo 10 Attività Dei Dirigenti Del Ruolo Professionale, Tecnico E Amministrativo

L'attività di consulenza chiesta all'azienda da soggetti terzi costituisce una forma di attività aziendale a pagamento che può essere autorizzata nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnici e amministrativi.

In analogia al personale di supporto previsto nell'area a pagamento della libera professione dei dirigenti sanitari, potrà essere prevista la collaborazione del personale del comparto a supporto dell'attività di consulenza. Tale personale verrà individuato considerando l'esperienza e la competenza specifica richiesta dalla attività oggetto della consulenza stessa utilizzando modalità analoghe a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

L'attività è esercitata al di fuori dell'impegno di servizio e attuata nei seguenti casi:

- in servizi sanitari di altra azienda o enti del comparto mediante apposita convenzione che disciplini:
 - o i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto, comprensivo dei tempi per il raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso l'Agenzia;
 - o il compenso e la modalità di svolgimento;
 - o la motivazione e i fini della consulenza;
 - o la durata della convenzione;
 - o in caso di previsione di supporto diretto del personale del comparto l'individuazione nominativa degli operatori coinvolti.
- presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, con apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del SSN e disciplini:
 - o la natura della prestazione che non può configurare rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - o i limiti orari dell'impegno richiesto compatibili con l'articolazione oraria;

- in caso di previsione di supporto diretto del personale del comparto: l'individuazione nominativa degli operatori;
- la durata della convenzione;
- l'entità del compenso e l'eventuale rimborso spese;
- La motivazione e i fini della consulenza.

L'attività verrà svolta nel rispetto, ove possibile, dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale della stessa disciplina, che abbia manifestato la propria disponibilità.

Le convenzioni saranno predisposte dall'UOC Affari Generali di ATS.

I compensi devono affluire all'Agenzia che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente secondo le modalità specifiche indicate all'art 18 del presente regolamento.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

Articolo 11 Programmazione dell'attività libero professionale

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria "non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi".

L'attuazione di tale principio richiede la puntuale programmazione dei volumi di attività, come ribadito da ultimo dall'Accordo Stato -Regioni del 18 novembre 2010 (rep. atti n. 198/CSR) in modo da garantire un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero -professionale. Annualmente l'Agenzia definisce in sede di contrattazione del budget con le UOC i volumi di attività della libera professione anche con riferimento alle eventuali prestazioni aggiuntive che non possono superare globalmente i volumi di attività istituzionali eseguiti nell'orario di lavoro.

Articolo 12 Indirizzi operativi

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria si adegua ai seguenti indirizzi operativi:

- L'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'ATS, che definisce la tipologia delle prestazioni ed i relativi volumi nel rispetto delle esigenze di servizio;
- Come disposto dal D.Lgs. 502/92, modificato dal D.Lgs. 229/99, l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
- L'attività libero-professionale non può pertanto comportare volumi orari e di prestazioni superiori a quelli assicurati per i compiti istituzionali e rispetta i volumi di attività libero-professionale intramuraria definiti annualmente con specifici piani di attività per Unità Operativa.
- L'attività viene svolta presso le strutture dell'ATS, previa autorizzazione del Direttore Generale, acquisiti i pareri del Direttore strategico di competenza e del Responsabile di Struttura interessata relativamente agli aspetti tecnico-organizzativi;

- Gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale individuale sono definiti d'intesa fra le Direzioni dell'ATS, i Dipartimenti e il Dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 4 del presente regolamento. E' possibile la variazione una tantum di giorno e ora, per esigenze organizzative, previa tempestiva comunicazione al proprio responsabile, al direttore di UOC e alla UOC Risorse Umane, verificata la disponibilità dei locali e delle attrezzature da utilizzare; la variazione comunicata deve comunque tenere conto del volume settimanale di attività autorizzata, del piano di lavoro della U.O./Servizio e comunque non deve in alcun modo interferire negativamente con l'organizzazione dell'attività istituzionale
- Nello svolgimento dell'attività libero-professionale, non è consentito l'uso del ricettario del SSN né altra modulistica interna propria del regime pubblico. È autorizzato l'uso della carta intestata dell'Agenzia purché autorizzata dai competenti uffici.
- Per il pagamento delle prestazioni effettuate in libera professione è fatto divieto al professionista di incassare direttamente i proventi che devono essere effettuati tramite mezzi di pagamento che assicurino la certezza e la certificazione della corresponsione di qualsiasi importo.
- Per qualsiasi prestazioni erogata in regime di libera professione la rinuncia totale o parziale all'onorario, da parte del dirigente sanitario, non determina modificazioni nell'entità delle somme dovute all'Azienda o agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alle proprie spettanze.

Articolo 13 Modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni In Alpi

L'Azienda assicura una adeguata informazione ai cittadini per favorire l'accesso all'attività libero Professionale: attivando nel sito aziendale apposita sezione contenente tutte le informazioni utili agli utenti relative ai nominativi dei dirigenti autorizzati, alle sedi e agli orari di erogazione, alle tariffe dei singoli professionisti, agli estremi di pagamento e alle modalità di prenotazione.

Articolo 14 Orari di svolgimento dell'attività libero professionale e di consulenza

L'attività libero-professionale deve essere effettuata dal professionista e dall'eventuale personale di supporto diretto coinvolto oltre l'orario di lavoro ed al di fuori degli impegni di servizio istituzionali, con marcatura in ingresso ed in uscita su specifica causale.

Le eventuali mancate timbrature saranno gestite con specifica richiesta e causale su portale myaliseo da autorizzare da parte del responsabile.

Le fasce orarie ed i giorni di effettuazione dell'attività libero professionale devono essere corrispondenti a quelli formalmente autorizzati dall'Azienda.

Unicamente in circostanze eccezionali dovute a particolari esigenze cliniche, organizzative l'attività suddetta può essere svolta al di fuori dei giorni e delle fasce autorizzate, a condizione comunque che siano salvaguardate le prioritarie esigenze organizzative istituzionali e previa comunicazione scritta della variazione tenuto conto dei percorsi aziendali definiti.

Nelle fasce orarie autorizzate all'esercizio della Libera Professione, di norma, non è possibile il rientro nell'attività istituzionale timbrata.

Per le attività di consulenza dei dirigenti PTA e relativo supporto diretto se è previsto l'utilizzo di software destinati anche a attività istituzionale e risulti organizzativamente impossibile separare

all'interno della giornata lavorativa il tempo specificatamente dedicato all'attività in convenzione, tale attività per il personale del comparto dovrà essere preventivamente quantificata in termini ore lavorate e mensilmente si procederà a detrarre le stesse dal debito orario mensile dovuto.

E' possibile svolgere attività libero professionale, di consulenza e di supporto diretto nei giorni in cui il dipendente è in smartworking fermo restando l'attestazione del responsabile che il dipendente ha svolto nella giornata l'attività istituzionale prevista e che in convenzione sia prevista la quantificazione delle ore da decurtare mensilmente dal debito orario mensile dovuto contrattualmente. Rimane condizione necessaria ai fini della liquidazione del compenso che la decurtazione non comporti un debito orario nel mese di riferimento in altro caso nulla sarà dovuto al dipendente.

Di norma le attività dovranno svolgersi nei giorni feriali lavorativi.

Articolo 15 Spazi dell'attività libero-professionale

L'ATS si impegna secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti, a dotarsi di strutture organizzative affinché le attività gestionali relative a tutte le tipologie dell'attività libero-professionale possano, secondo le modalità e nei tempi previsti dalle medesime disposizioni essere ricondotte al proprio interno.

Le strutture che l'ATS della Città Metropolitana di Milano mette a disposizione dei dirigenti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intra-moenia, nonché l'orario in cui tali strutture sono utilizzabili a tale scopo sono individuate e proposte dai Direttori di Dipartimento alla Direzione Sanitaria.

Detta individuazione sarà suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in relazione all'impegno dell'ATS di favorire la libera professione intramuraria.

Si precisa che la definizione delle strutture di cui al presente capoverso sarà oggetto di apposito provvedimento e di aggiornamento annuale da parte del Direttore del dipartimento.

Articolo 16 Procedura autorizzativa

Il Dirigente che intende esercitare la libera professione intramuraria deve presentare apposita istanza al Direttore Generale, previo pareri del Direttore di Dipartimento e di UOC, precisando:

- Sede di lavoro;
- Giornate settimanali e fasce orarie nelle quali intende svolgere l'attività Libero professionale intramuraria;
- Tipologia delle prestazioni erogabili e stima dei relativi volumi;
- Modalità di esecuzione (attività individuale o in équipe);
- Le apparecchiature e il materiale di consumo che intende utilizzare;
- L'onorario libero-professionale richiesto per ciascuna tipologia di prestazioni;
- La definizione di tutto l'iter di supporto che dovrà essere applicato in modo omogeneo per ciascuna tipologia di attività diretta ed indiretta su tutto il territorio;
- L'indicazione delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'attività di supporto, che in ogni caso deve quantomeno corrispondere a quella prevista per l'attività istituzionale.

L'iter di autorizzazione dovrà garantire che:

- l'attività libero professionale sia esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e dell'attività istituzionale;

- le prestazioni rientrino nella disciplina di appartenenza del dirigente, a garanzia della competenza tecnico-professionale;
- le stesse prestazioni, se previste nei LEA, siano erogate anche in attività istituzionale, o che sia di
- interesse aziendale l'erogazione delle stesse;
- vi sia prevalenza, nell'equipe a cui appartiene il professionista, dell'erogazione di attività istituzionale (in termini quantitativi e temporali) rispetto a quella libero professionale;
- non sussistano profili di incompatibilità con l'attività svolta in via istituzionale;
- nel caso di richiesta di esercizio di libera professione intramuraria d'equipe vi sia adesione volontaria mediante sottoscrizione di specifico accordo;
- vi sia la disponibilità di spazi e delle attrezzature richiesti;
- siano indicate le eventuali modalità di partecipazione del personale a supporto diretto

La richiesta di attività libero professionale individuale ed in équipe dei Dirigenti interessati ed in possesso dei requisiti è presentata al Direttore della UOC, il quale accerta la natura delle attività richieste e l'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse in ragione dell'attività svolta da ciascun professionista, appone il suo parere e trasmette la medesima al Direttore di Dipartimento, il quale a sua volta fatti gli accertamenti di competenza, appone il suo parere e procede all'invio alla Direzione Strategica.

La direzione, verificati i pareri e il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, autorizza o respinge la domanda presentata dal dirigente interessato. Il diniego deve essere motivato.

Il Direttore generale può delegare tale funzione autorizzativa al Direttore Strategico di riferimento.

L'autorizzazione è trasmessa all'UOC Risorse Umane che formalizza l'autorizzazione al dipendente interessato e all'UOC Economico Finanziario per quanto di competenza.

L'eventuale parere negativo viene trasmesso tramite la UOC Risorse Umane al dipendente.

Tale procedura autorizzativa è utilizzata per quanto compatibile anche per la richiesta di attività di consulenza da parte della dirigenza PTA.

La modulistica di autorizzazione è predisposta dalla UOC Risorse Umane e Organizzazione.

Articolo 17 Responsabilità e assicurazione

Il personale autorizzato risponde ad ogni effetto delle prestazioni rese nell'esercizio dell'attività libero-professionale.

I rischi di danno a terzi, inerenti all'attività libero-professionale sono ricompresi nell'assicurazione per la responsabilità civile del personale dipendente, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nella relativa polizza aziendale. Restano esclusi obblighi ed oneri dell'ATS per fattispecie e rischi non compresi nella polizza, per i quali vige la normativa vigente. Le condizioni assicurative sono rese pubbliche al personale che effettua la libera professione e al personale di supporto.

E' esclusa ogni altra garanzia assicurativa con oneri a carico dell'Azienda e eventuali integrazioni della copertura assicurativa (dal punto di vista giuridico ed economico), per quanto oggetto del presente regolamento, che restano a carico dei Dirigenti singoli e in équipe e del personale di supporto.

CAPO III ASPETTI ECONOMICI

Articolo 18 Definizione delle tariffe per l'esercizio dell'attività libero professionali intramoenia

I criteri generali per la determinazione delle tariffe dell'ALPI e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti, con il presente atto, in conformità alla normativa ed agli atti di indirizzo regionali vigenti e nel rispetto del principio di congruità tra i costi di prestazione e i prezzi di mercato.

Le tariffe devono essere adeguate a remunerare il compenso del professionista, i costi per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda, compresi quelli per le attività di organizzazione e sostegno allo sviluppo del sistema.

Le tariffe devono coprire tutti i costi aziendali per cui è necessaria la parametrizzazione dei costi diretti e costi generali sostenuti.

L'Agenzia, su iniziativa della Direzione Sanitaria e con il contributo dei Dipartimenti interessati, definisce con specifico atto i tariffari minimi aziendali della Libera Professione contenente l'elenco delle prestazioni e degli interventi più comunemente erogati in libera professione.

Nella definizione delle tariffe dovranno essere considerate anche le seguenti indicazioni del ccnl 2016-2018 area sanità:

- Nell'attività libero professionale di équipe di cui all'art. 115 comma 1, lettere b), c) e d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene da parte della Agenzia su indicazione dell'équipe stessa.
- Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 115 comma 1 lettera a) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalla Agenzia di concerto con i dirigenti interessati, con la finalità di garantire un livello equilibrato delle tariffe che si riferiscono a prestazioni analoghe. Ciò vale anche per le attività di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente.
- Per le attività di cui alla lettera c), comma 1, dell'art 115. (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), svolte in équipe, la tariffa è definita dalla Agenzia previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e d'intesa con i medesimi.

Per le prestazioni libero professionali previste dalla lettera c) dell'art. 115 del CCNL Area sanità le tariffe minime aziendali non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino non esente alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare previo specifico accordo aziendale con i dirigenti interessati tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.Lgs. n.124/1998.

Con specifico atto deliberativo proposto dalla direzione sanitaria i tariffari aziendali della libera professione vengono verificati e aggiornati annualmente su proposta dei dipartimenti interessati e comunque ogni qual volta avvengano aggiornamenti dei tariffari regionali.

Le tariffe di libera professione sono onnicomprensive ad esclusione del bollo e dell'eventuale IVA, se dovuta.

Le perizie medico legali e le consulenze tecniche ed in generale tutte le attività non finalizzate alla tutela della salute sono assoggettate ad IVA.

Tariffe per attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale

La tariffa è riferita alla singola prestazione e deve garantire la copertura delle seguenti voci:

- a) Compenso diretto del professionista o dell'équipe (al lordo IRPEF);
- b) Compenso (lordo IRPEF) per attività di supporto diretto (personale che interviene nell'esecuzione della prestazione), in proporzione all'impegno orario richiesto e valorizzato sulla base della quota oraria definita in sede aziendale;
- c) IRAP (calcolata sui compensi per il personale dirigente medico-sanitario e di comparto);
- d) Oneri previdenziali da applicare sui compensi erogati al personale in supporto diretto e indiretto (non dirigente medico e sanitario);
- e) Fondo perequazione (personale dirigenza medica e sanitaria) pari almeno al 5% del compenso diretto del personale dirigente medico-sanitario;
- f) Fondo comparto per la remunerazione delle attività di supporto indiretto all'organizzazione del sistema ALPI pari al 5% del compenso diretto del personale dirigente medico-sanitario;
- g) Fondo della dirigenza PTA per l'organizzazione per l'esercizio della libera professione pari al 5% del compenso diretto del personale dirigente medico-sanitario;
- h) Costi aziendali di produzione diretti ed indiretti, fissi e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione valorizzati in forma forfettaria.
- i) Trattenuta aziendale pari al 5% del compenso diretto del personale dirigente medico-sanitario (cd Fondo Balduzzi) per interventi di prevenzione e riduzione delle liste di attesa.

La tariffa sarà definita come sommatoria delle voci precedentemente indicate

Tariffe per relazioni mediche e consulenze tecniche di parte

L'assunzione dell'incarico deve essere comunicata e le prestazioni verranno fatturate dall'Agenzia, in base alle comunicazioni del consulente stesso. L'Azienda deve emettere fattura per le relative prestazioni, applicando la vigente aliquota I.V.A. e gli eventuali costi da rilevare e coprire sono tutti quelli previsti al punto precedente.

Tariffe per altre attività a pagamento art. 117 lettera a e b CCNL 2016-2018 Dirigenza Sanitaria

Le tariffe stabilite con compenso orario o con compenso forfettario devono essere definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi dell'Agenzia. L'Agenzia detrae i costi aziendali, gli oneri fiscali e contributivi se dovuti, ne attribuisce il 95% al dirigente interessato.

Tariffe per consulenza della dirigenza PTA

Per il personale dirigente dell'area PTA che esercita attività di consulenza ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e per relativo personale a supporto diretto le modalità procedurali di pagamento e i compensi sono definite nelle specifiche convenzioni.

Le tariffe stabilite con compenso orario o con compenso forfettario devono essere definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi dell'Agenzia. L'Agenzia detrae i costi aziendali, gli oneri fiscali e contributivi se dovuti, ne attribuisce il 95% al dirigente interessato.

Per l'attività di supporto diretto del comparto la tariffa oraria non potrà essere maggiore di euro 35,00.

Articolo 19 Fondo aziendale di perequazione della dirigenza sanitaria

Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 27/3/2000 e dai CCCNNLL vigenti, una percentuale dell'onorario libero-professionale, corrispondente al 5% dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote previste a favore dell'Ente, è accantonata per la costituzione del fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie e del ruolo sanitario che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Accedono al fondo di perequazione i Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari a rapporto di lavoro esclusivo che in funzione delle attività svolte o della disciplina di appartenenza, hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero-professionale, secondo criteri stabiliti aziendali.

Il fondo perequativo è unico per tutti i dirigenti sanitari.

Annualmente in sede di accordi sindacali, nel rispetto delle previsioni contrattuali, si definiscono gli aventi diritto e la valorizzazione delle ore aggiuntive che gli interessati dovranno avere o aver reso all'Azienda a fronte delle quote percepite, ai sensi dell'art. 7, comma 5, DL n. 165 del 31/03/2001.

Il fondo di perequazione sarà attribuito agli aventi diritto, secondo i seguenti criteri:

- a) per beneficio medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero-professionale si intende il valore medio del totale dei compensi annualmente retribuiti ai dirigenti sanitari che espletano libera professione;
- b) il beneficio verrà attribuito una volta l'anno nell'anno successivo a quello di competenza e comunque in subordine all'approvazione del Bilancio di Esercizio dell'anno di riferimento;
- c) la quota media annua ricavata secondo quanto indicato al punto a) viene rapportata, per ogni avente diritto, ai periodi di effettiva presenza in servizio secondo gli indicatori in vigore per le quote incentivanti relative alla retribuzione di risultato;
- d) eventuali residui del fondo di perequazione, non distribuiti per raggiungimento del tetto di cui al punto a) saranno utilizzabili sulla base di accordi con le OO.SS. dell'Area della Dirigenza Sanitaria.

Articolo 20 Fondo aziendale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa

L'Agenzia a valere sulle risorse derivanti dalle tariffe, finalizza una quota per l'attribuzione di incentivi economici al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio dell'ALPI. Il valore di tale incentivo attribuito a ciascun dirigente non può superare il valore medio attribuito al personale medico, veterinario e sanitario che abbia una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, di cui all'art. 19 del presente regolamento.

La percentuale è pari al 5% dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote previste a favore dell'Ente.

Annualmente in sede di accordi sindacali, nel rispetto delle previsioni contrattuali, si definiscono con modalità analoghe per la ripartizione del fondo di perequazione, gli aventi diritto e i criteri di attribuzione.

Articolo 21 Fondo Balduzzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 189/2012 (legge Balduzzi), una quota pari al 5% dei compensi spettanti ai dirigenti, al netto di quote a favore dell'Ente, delle quote fondo previste dai regolamenti e dagli eventuali compensi spettanti al personale di supporto diretto e derivanti dall'attività libero-professionale svolta all'interno delle strutture aziendali, in regime ambulatoriale e di ricovero, nonché dai consultori, perizie di parte, prestazioni domiciliari e dall'attività svolta presso gli studi professionali privati, è accantonata dall'Ente e vincolata a interventi di prevenzione, anche con investimenti, ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa istituzionali. Verrà data informativa preventiva alle OO.SS sull'utilizzo delle risorse.

Articolo 22 Fondo aziendale del comparto per la remunerazione delle attività di

Supporto indiretto

Ai sensi dell'art. 12 del DPCM 27 marzo 2000, nell'ambito della costruzione delle tariffe le aziende devono prevedere una quota (in percentuale sulla tariffa) da accantonarsi in uno specifico fondo per compensare il personale dell'area comparto che collabora effettivamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale e che sono coinvolte nel processo organizzativo a supporto indiretto (uffici amministrativi, tecnico e sanitari).

La quota percentuale, trattenuta dalla tariffa, definita a livello aziendale è pari al 5% del compenso del professionista dirigente.

In sede di contrattazione aziendale si definiranno i criteri per le finalizzazioni e le ripartizioni tra gli aventi diritto.

L'eventuale parte del fondo non ripartita sulla base di quanto sopra indicato, potrà - previo accordo con le OOSS – venire utilizzata per incentivare il personale del comparto e della dirigenza PTA con riferimento all'attività istituzionale.

A fronte dei compensi, il personale dovrà aver reso o comunque rendere un debito orario aggiuntivo definito in base ad una valorizzazione oraria anch'essa concordata tra azienda e OOSS.

Articolo 23 Fatturazione e riscossione delle prestazioni erogate in regime libero professionale

L'ATS organizza il servizio di fatturazione e riscossione delle prestazioni libero-professionali, in modo tale da facilitarne l'accesso al cittadino e secondo normativa vigente, impiegando il proprio personale e le proprie risorse e sotto la propria responsabilità. La fatturazione e la riscossione di tali prestazioni avvengono, in relazione alle condizioni organizzative, secondo modalità diverse rispetto alle corrispondenti operazioni riferite alle prestazioni erogate in regime istituzionale a garanzia della loro tracciabilità.

La liquidazione dei compensi ai professionisti per le prestazioni, erogate in regime di attività libero-professionale, è disposta ad avvenuto introito dei relativi proventi e a seguito dei relativi controlli da parte degli uffici competenti.

Articolo 24 Bilancio dell'attività libero-professionale

La gestione dell'attività libero-professionale è soggetta alle norme di cui all'art. 3 commi 6 e 7 della legge 23/12/1994 n. 724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

La gestione dell'attività libero-professionale è vincolata al pareggio di bilancio; l'eventuale utile netto risultante a fine esercizio viene utilizzato dalla Azienda per incrementare le risorse a disposizione dei Fondi di posizione della Dirigenza sanitaria che svolge l'attività Libero-Professionale. In caso di disavanzo dell'ALPI, l'ATS adotterà ogni provvedimento necessario, in relazione alla stessa attività libero-professionale, per il conseguimento del pareggio di bilancio.

CAPO IV CONTROLLI

Articolo 25 Commissione tecnica paritetica per la libera professione

Allo scopo di garantire il corretto andamento della attività libero-professionale intramuraria viene istituita una Commissione tecnica, nominata con atto del Direttore Generale.

La Commissione è costituita in forma paritetica da dirigenti medici, veterinari e sanitari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e da componenti rappresentanti l'Azienda, e così composta:

- Direttore Sanitario, o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Amministrativo o suo delegato;
- Responsabile UOC Risorse Umane o suo delegato;
- Responsabile UOC Programmazione bilancio, monitoraggio e rendicontazione o suo delegato;
- N. 1 rappresentante delle OOSS della Dirigenza Sanitaria non appartenente al profilo veterinario;
- N. 1 rappresentante delle OOSS della Dirigenza Veterinaria;
- N. 1 rappresentante delle OOSS della Dirigenza PTA, individuato, di volta in volta, dalle OOSS stesse;
- N. 1 rappresentante dello OOSS del Comparto.

L'azienda individua fra i dipendenti del comparto del ruolo amministrativo un segretario.

A seconda delle materie trattate, la Commissione può invitare ed avvalersi della collaborazione di altre figure tecniche e organizzative dell'ATS.

La commissione deve riunirsi almeno semestralmente e deve essere convocata altresì qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.

La convocazione è ritenuta valida qualora sia presente il 50% + 1 dei membri designati nella commissione stessa.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Commissione vigila sul costante mantenimento dell'equilibrio tra attività istituzionale ed attività libero-professionale, verificando in particolare i volumi prestazionali, i tempi di attesa delle corrispondenti prestazioni ed i piani di lavoro, il conflitto di interessi, la gestione del fondo di perequazione, la corretta applicazione del presente Regolamento, e formula pareri e proposte su ogni questione connessa allo svolgimento ed alla disciplina dell'attività libero-professionale.

La Commissione fornisce parere obbligatorio entro 30 gg. al Direttore Generale per l'autorizzazione di ogni nuova ed ulteriore tipologia di attività libero professionale intramuraria.

La Commissione si esprimerà sulle materie di seguito indicate avvalendosi, se necessario, della collaborazione dei Direttori di Dipartimento e di Struttura, per i rispettivi ambiti di competenza:

- Sospensione o revoca, previa diffida, dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione intramuraria in presenza di violazioni del presente regolamento e del codice deontologico;
- Vigilanza sul regime delle incompatibilità e conflitto di interesse;
- Rilievi sul monitoraggio dell'andamento dell'attività istituzionale in rapporto all'attività libero-professionale effettuata, in relazione al contenuto del presente regolamento;
- Svolgimento di un periodico controllo delle modalità di individuazione del personale di supporto autorizzato;
- Effettuazione della verifica dei tempi di attesa dell'attività istituzionale erogata;
- Sospensione della partecipazione all'attività di supporto alla libera professione a fronte di ritardi, ovvero assenze ingiustificate e ricorrenti o comportamenti censurabili con l'utenza o con i colleghi, motivata in forma scritta;
- Vigilanza sulla funzionalità del sistema di gestione dell'attività libero-professionale (disponibilità e idoneità degli spazi, efficienza dei sistemi di fatturazione, riscossione e remunerazione).

Articolo 26 Il sistema aziendale dei controlli

Al fine di prevenire i possibili rischi nell'area delle attività libero professionale, l'Agenzia si dota di un puntuale sistema di controlli diretto a verificare che l'attività libero professionale sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La tipologia dei controlli messi in atto dall'Agenzia sono i seguenti.

Corretto svolgimento dell'attività istituzionale

Il Direttore Sanitario, tramite i Direttori dei Dipartimenti interessati e delle Unità Operative, vigila sull'attività istituzionale dei propri collaboratori affinché non subisca interferenze dall'attività libero professionale dei Dirigenti autorizzati ad esercitarla.

I direttori di UOC sono tenuti a valutare l'impatto della libera professione in relazione all'attività istituzionale, al fine di garantire il rispetto delle modalità organizzative stabilite all'interno della struttura medesima.

Volumi di attività

Il dipartimento competente, con la collaborazione dell'UOC Controllo di Gestione, attua, almeno annualmente, attraverso strumenti informatici, una serie di controlli a campione tesi a verificare che i volumi prestazionali relativi all'attività libero professionale della singola equipe non siano prevalenti superiori rispetto a quelli assicurati per l'attività istituzionale.

Orari e timbrature

Al fine di valutare e verificare che il volume orario reso in regime di libera professione dal singolo professionista non sia prevalente rispetto a quello reso in regime istituzionale, il dipartimento competente prevede, almeno annualmente, una serie di controlli periodici e sistematici/a campione in particolare rispetto a:

- a. Orario di lavoro svolto in istituzionale dai professionisti nel periodo di riferimento;
- b. Orario svolto in libera-professione dai professionisti nel periodo di riferimento.

L'UOC Risorse Umane e Organizzazione prima di procedere con la liquidazione dei compensi controlla il cartellino per verificare che l'attività si stia svolta fuori dell'orario di lavoro nelle fasce orarie autorizzate e che sia presente ove richiesto specifica causale di timbratura.

Incompatibilità

Eventuali situazioni che determinano l'insorgenza di incompatibilità, conflitti di interesse o forme di concorrenza sleale saranno preventivamente analizzate dai Direttori di Dipartimento e costantemente monitorate mediante specifici controlli nel merito dello svolgimento dell'attività.

Articolo 27 Privacy

Il Professionista, anche nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, quale incaricato/autorizzato al trattamento, è tenuto a trattare i dati personali, la cui titolarità è in capo all'ATS di Milano nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al GDPR 2016/679, al regolamento aziendale vigente, nonché ai contratti collettivi nazionali e integrativi

Il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono di prestazioni erogate in regime di libera professione deve essere assicurato da ATS e dai suoi operatori con le stesse modalità e garanzie di riservatezza utilizzate in regime istituzionale.

Allo stesso modo, valgono le disposizioni aziendali in materia di rilascio dell'informativa e di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, fatto salvo l'onere in capo ai professionisti che operano in regime di libera professione di rendere edotto l'utente circa l'utilizzo dei propri dati da parte delle strutture aziendali preposte al controllo, alla verifica e agli adempimenti amministrativi/contabili conseguenti all'attività in libera professione.

Articolo 28 Sanzioni

I comportamenti che costituiscano violazione del presente regolamento e delle disposizioni generali in materia di libera professione sono oggetto di intervento sanzionatorio secondo quanto previsto nel presente articolo e nelle disposizioni del codice di comportamento aziendale.

L'organismo paritetico di cui all'art. 25 è tenuto a segnalare ai titolari dell'azione disciplinare le violazioni riscontrate nel corso della loro attività.

Articolo 29 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di recepimento con specifica deliberazione del Direttore Generale.

Articolo 30 Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.